



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

prot. n. AOODGPER 5607

Roma, 5 giugno 2013

**AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI**

**AI DIRIGENTI DEGLI
AMBITI SCOLASTICI TERRITORIALI**

LORO SEDI

e, p.c. **All'Ufficio di Gabinetto dell'onorevole Ministro**

SEDE

Oggetto: Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) anno scolastico 2013/2014 – trasmissione schema di decreto interministeriale -

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto interministeriale concernente l'oggetto, al fine di consentire alle SS.LL. di definire tempestivamente le procedure inerenti la determinazione dell'organico e, quindi, la mobilità del personale per l'anno scolastico 2013/2014.

Eventuali modifiche, in sede di disamina congiunta con il Dicastero dell'Economia, saranno rese note per le consequenziali determinazioni.

Con l'odierno provvedimento viene confermato l'impianto normativo dei decreti interministeriali 29 luglio 2011 n. 66 e 26 marzo 2013, n. 211 con i quali sono state portate a compimento le misure per la ridefinizione dell'organico ATA, secondo quanto previsto dall'articolo 19 comma 7 della legge 15 luglio 2011, n. 111 .

Allo schema di decreto sono, altresì allegate le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c, concernenti la determinazione degli organici di istituto, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con DPR 119/2009, applicativo dell' articolo 64 della legge 133/2008.

Sono, altresì, allegate le tabelle A, B, C, D, E ed F relative ai contingenti regionali.

Come prescritto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la consistenza dell'organico di tutti i profili professionali, viene mantenuta a livello nazionale secondo le quantità previste dal Decreto Ministeriale relativo all'anno scolastico 2011/2012, ad eccezione del profilo professionale del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

DSGA, che per effetto del dimensionamento della rete scolastica, per il prossimo anno scolastico è in leggero aumento.

Come per il corrente anno scolastico, la determinazione dei contingenti è stata effettuata tenendo conto sia dei parametri, criteri e tabelle di istituto di cui al DPR 119/2009, sia con riguardo alla previsione del numero degli alunni che frequenteranno l'anno scolastico 2013/2014.

La ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale ATA dovrà essere oggetto di informativa con le organizzazioni sindacali.

In attesa della definizione dell'intesa con la Conferenza unificata che stabilirà il contingente dei dirigenti scolastici e il numero dei DSGA, come per il corrente anno scolastico, si riportano, di seguito, le indicazioni operative concernenti tale profilo in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Organico DSGA

Il comma 70 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, il posto di organico del profilo di Dsga deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni non inferiore a 600. In deroga, ne è previsto il mantenimento qualora ne abbiano almeno 400 purché le scuole siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

La modifica apportata trova riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella "F" dello schema di decreto. L'applicazione delle disposizioni richiamate implica, quindi, che i dsga titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate partecipino alla mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l'anno scolastico 2013/2014.

Il citato comma 70 prevede, inoltre, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi non possa essere assegnato *in via esclusiva* bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

L'*abbinamento* tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) come definito all'articolo 4.2. del decreto, non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E', infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell'*abbinamento*, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a DSGA titolare in altra scuola normodimensionata della provincia.

Come previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo 4 dello schema di decreto, la determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai DSGA di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL. esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, con contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento come previsto dal comma 4.6 del decreto interministeriale, delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando altresì la scuola, tra le due abbinate, nella quale istituire il posto di DSGA. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a DSGA già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normodimensionata.

In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche nonché della complessità organizzativa.

Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in *situazione di fatto*, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a DSGA di ruolo.

L'alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a DSGA di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa rispetto all'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA, da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.

Detto contingente è pertanto separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell'organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l'istituzione del posto di DSGA.

Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di DSGA sarà disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcun scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali.

Nelle province nelle quali l'applicazione del comma 70 dell'articolo 4 della legge 183/2011 determina DSGA in eccedenza rispetto all'organico di diritto 2013/2014, nei limiti del riassorbimento dello stesso soprannumero, il DSGA soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità dell'anno scolastico 2012/2013. Tale prescrizione è contenuta nella ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2013/2014, in corso di certificazione.

ITP in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 183/2011 prevede che “*allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito territoriale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, prevista per il 6 luglio p.v., verifica il numero degli ITP in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residue dopo la seconda fase, detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero. A conclusione della mobilità ATA, l'ITP in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2013/2014, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Si ritiene utile riproporre, talune delle indicazioni operative già formulate con nota 3 luglio 2012 n. 5060:

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (**comprehensive anche dei posti degli altri profili di minore entità**) sulla cui base le SS.LL. procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico .

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero comunque pari alla differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall'applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prima per la completa fruizione da parte delle scuole dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e poi per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità: - frequenza di alunni disabili; - significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica; - eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali; - gestione di specifiche situazioni di disagio locale e, zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

I posti da attivare in ambito provinciale devono, quindi, essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere superati, solo mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area contrattuale.

Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Organico di istituto

Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento approvato con dpr 119/2009.

Con nota del 24 maggio scorso, prot. 1256 la Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi ha fornito le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell'organico 2013/2014 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo, con l'indicazione anche delle date di rilascio delle funzioni alle istituzioni scolastiche, agli Ambiti territoriali e agli Uffici scolastici regionali.

In particolare, si evidenzia che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

Gestione comune di funzioni e servizi

Con l'articolo 3 del decreto del 29 luglio 2011, n. 66 sono disciplinati i criteri per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili.

Terziarizzazione dei servizi

Con il Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2008 al Direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all'utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d'appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche.

L'affidamento dei servizi a personale esterno all'Amministrazione è caratterizzato quindi dalla formulazione, da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

prevede il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, evitare che il medesimo personale sia assegnato e ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.

Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero, a seguito dell'ottimizzazione. In proposito, al fine di evitare aggravii di spesa, conseguenti all'attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2012-13. Nella tabella "E", allegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.

Si evidenzia, infine, che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il *congelamento* di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Si fa presente che per la puntuale determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al dirigente scolastico, di procedere all'accantonamento esattamente in misura corrispondente, in quanto è possibile indicare l'eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili. In caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale esterno all'amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati e, comunque, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All'Ambito territoriale spetta poi, su delega del Direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente al maggior accantonamento.

Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l'utilizzo del personale estraneo all'Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.

Analogo controllo sulla esattezza degli accantonamenti dovrà essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatario di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), accertando che gli stessi prestino servizio nelle scuole loro assegnate.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- Uff. V -

assistenti tecnici

Per il prossimo anno, sono stati confermati i contingenti regionali del 2012/2013, fatte salve le eventuali variazioni ritenute necessarie dalle SS.LL. per effetto delle diverse esigenze registrate a livello provinciale .

Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico. A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico, espletati attività connesse all'attuazione dell'autonomia didattica, di cui al DPR 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

Come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni nell'apposita circolare sull'organico di fatto.

Resta inteso, comunque, che il contingente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna regione.

Allo scopo di procedere, congiuntamente, al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione Generale – Uff. V - (al numero di fax 06/58492997 ovvero all'indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Luciano Chiappetta*